

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. 21993/RU - File avviso n. 34/2013  
Roma, 4 settembre 2013

OGGETTO: CQC rilasciate per documentazione. Frequenza dei corsi di formazione periodica  
anteriormente a 18 mesi dalla scadenza della CQC.

Si fa riferimento alle disposizioni di cui alla circolare prot. n 20630 del 7 agosto 2013, che anticipava la pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, recante 'modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Al riguardo si sottolinea che, in un'ottica di assoluta garanzia della parità di trattamento tra tutti i soggetti titolari di qualificazione CQC, già rinnovata o da rinnovarsi, il punto a.1) del paragrafo 1 della lettera A della predetta circolare - nel prevedere espressamente che corsi di formazione periodica, eventualmente svolti entro le date del 9.9.2013 o 9.9.2014, siano utili ad ottenere un rinnovo di validità della qualificazione CQC fino al 2020 o 2021 - ha implicitamente derogato al limite dei 18 mesi dalla scadenza di validità della CQC, posto quale termine a decorrere dal quale è possibile iscriversi ad un corso in parola (anticipando in tal modo le nuove previsioni dell'emanando DM in materia di corsi CQC).

Conseguentemente, dalle disposizioni della citata circolare non deriva alcuna sospensione dell'attività di erogazione dei corsi di formazione periodica, che potranno regolarmente svolgersi senza soluzione di continuità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO - dott. ing. Amedeo Fumero